PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2007, n. **420.**

Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, c. 1, lett. b) L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture, predisposta dall'ufficio dirigenziale urbanistica;

Vista la legge 18 febbraio 2004, n. 1;

Vista le deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984, con le quali è stato approvato ed integrato il «Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio esistente» con allegato il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale di atti di indirizzo al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie;

Visto in particolare l'art. 45, comma 1, lett. *b*) di detta legge regionale il quale prevede l'adozione di un atto di indirizzo volto a disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

Visto in particolare:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

delibera

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare quale atto di indirizzo ai sensi dell'art. 45, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, l'*allegato «A»* avente per oggetto «Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente», ed il relativo «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale»;

3) di stabilire che l'atto di indirizzo all'*allegato «A»* contiene i requisiti cogenti di cui all'art. 45, comma 2, della L.R. 1/2004 relativamente agli articoli da 1 a 30, da 41 al 44 e l'art. 52, pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, e che decorso tale termine le disposizioni contenute in tali articoli trovano diretta applicazione, in quanto tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

4) di stabilire che i restanti articoli dell'*allegato «A»* costituiscono linee guida per gli interventi in essi previsti, da disciplinare nel regolamento comunale per l'attività edilizia e che comunque fino a tale adeguamento sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;

5) di stabilire che il presente atto di indirizzo e il Repertorio sostituiscono integralmente gli atti approvati con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 del 1° agosto 2001, n. 984 e che ogni richiamo alle stesse, si intende riferito al presente atto di indirizzo;

6) di dare atto che la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo;

7) di precisare che i Comuni in sede di individuazione negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo, costituenti beni immobili di interesse storico ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.R. 11/2005, possono consentire gli ampliamenti agli edifici residenziali di cui all'art. 35, commi 1 e 2 della L.R. 11/2005, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, della medesima legge, esclusivamente per quelli aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) dell'*allegato «A»* del presente atto, per quanto previsto all'art. 69, comma 9, della L.R. 11/2005;

8) di dare atto che i nuovi strumenti urbanistici generali, le varianti agli stessi o a quelli già in vigore, qualora prevedano norme di attuazione che regolino quanto indicato all'*allegato «A»*, recepiscono quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4;

9) di dare atto che i regolamenti comunali per l'attività edilizia adeguati ai sensi dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004, hanno effettiva applicazione dalla loro pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria ed i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea ed informatizzata;

10) di trasmettere il presente atto ai Comuni della Regione, alle Provincie di Perugia e Terni, alle A.S.L., alle Comunità montane, nonché agli Ordini e Collegi professionali;

11) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Relatore-Vicepresidente
LIVIANTONI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **«Disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. b) legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 con il Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale»**

Premesso che:

• con deliberazioni del 28 luglio 1999, n. 1066 e del 1° agosto 2001, n. 984, è stato approvato ed integrato il

«Regolamento tipo del recupero del patrimonio edilizio con allegato Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti, redatto dall'arch. Giuseppe Deodato, dirigente della Regione Umbria;

• la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, all'art. 45, comma 1, prevede che la Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, adotta uno specifico atto di indirizzo;

Considerato che:

• al fine di quanto previsto dal comma 1, lett. b) dell'art. 45 della citata legge regionale 1/2004 si è provveduto a revisionare l'atto approvato con le deliberazioni n. 1066/1999 e n. 984/2001 e a redigere il prescritto atto di indirizzo;

• la revisione degli atti approvati ha riguardato sostanzialmente l'adeguamento degli stessi a quanto previsto dalla legge regionale 1/2004 in materia edilizia ed alla legge regionale 11/2005 in materia di pianificazione del territorio;

• le nuove disposizioni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, lett. b) della L.R. 1/2004, stabiliscono i requisiti e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare definiscono il modello di disciplina per la classificazione di tale patrimonio e per la progettazione e l'attuazione dei relativi interventi;

• la normativa è volta principalmente ad assicurare l'uniformità dell'attività tecnico amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie inerenti il patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi inerenti il patrimonio edilizio esistente;

• le disposizioni si applicano sia per l'elaborazione dei piani attuativi e sia per la redazione dei progetti edilizi per interventi diretti riguardanti il patrimonio edilizio esistente negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2, e all'art. 22, comma 1, della L.R. 1/2004, negli ambiti e immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, in altri ambiti territoriali individuati dalla Provincia e dal Comune negli strumenti urbanistici e territoriali, nonché riguardanti gli immobili, ricadenti in altri ambiti, che presentano elementi di qualità architettonica e di pregio, comunque rappresentativi della presenza storica dell'uomo, compresi i siti interessati dall'edilizia storica produttiva;

• le stesse disposizioni si applicano altresì per la individuazione, negli strumenti urbanistici generali degli edifici sparsi nel territorio agricolo ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale 11/2005 e per la eventuale integrazione della disciplina concernente gli interventi sugli stessi edifici già censiti dal Comune, nonché per gli immobili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 29 della legge regionale 27/2000;

• il presente atto contiene il «Repertorio dei tipi e degli elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale», nel quale sono elencati e descritti i caratteri generali e tipologici dell'edilizia tradizionale, gli elementi costruttivi, architettonici e decorativi ricorrenti comunemente diffusi in alcune tipologie dell'edilizia tradizionale locale;

• le disposizioni prevedono che gli elaborati tecnici e la documentazione relativa ai piani attuativi e ai progetti edilizi devono fare riferimento alle indicazioni e alle rappresentazioni del Repertorio, ogni qualvolta sia verificata la rispondenza della realtà edilizia considerata con gli elementi e i tipi rappresentati;

• il Repertorio può essere integrato da parte del Comune a seguito della individuazione di ulteriori elementi e varietà tipologiche caratteristiche dell'edilizia tradizionale locale, dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia, allegando la relativa documentazione.

Preso atto degli incontri svoltisi sull'argomento con i rappresentanti dei Comuni indicati dall'ANCI;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 378 ed il decreto del Ministero dei beni culturali del 6 ottobre 2005;

Considerato altresì che:

• l'*allegato «A»* consta di una parte cogente relativamente agli articoli dal 1 al 30, dal 41 al 44 e l'art. 52, che i Comuni sono tenuti a recepire nel proprio regolamento per l'attività edilizia entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, e che decorso tale termine i contenuti dell'atto medesimo trovano diretta applicazione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale;

— l'atto di indirizzo consta di una parte di linee guida costituita dai rimanenti articoli da disciplinare nel regolamento Comunale per l'attività edilizia e che comunque fino all'adeguamento del regolamento medesimo sono riferimento per l'attività edilizia nel Comune;

— la classificazione degli edifici e le modalità di intervento previsti dagli strumenti urbanistici vigenti non sono modificati dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

COPIA TRATTA